



CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

COMPARTO DIFESA

X Mandato

DELIBERA n. 23/2008

OGGETTO: “Detrazioni/esenzioni I.C.I. prima casa per il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia”.

IL CO.CE.R.

VISTO: il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, “riordino della finanza degli enti territoriali...”, che all’art. 8, comma 2, recita: **“Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.”** ... specificando che: **“Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”**;

VISTA: la legge 21 novembre 2000, n. 342 recante “Misure in materia fiscale” (*pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000*);

VISTO: il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008*) che all’art. 1 recita: **“A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”**;

PREMESSO: che in virtù della previsione di cui al citato D.lgs. n. 504/1992, che disciplina le detrazioni ICI, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, la condizione essenziale affinché possa riconoscersi il diritto alla detrazione è fare riferimento al domicilio (Circolari MEF n. 138/E del 1996 e n. 144/E del 1997), ovvero alla condizione di fatto oggettiva del fissare la propria dimora in un luogo determinato ed all’elemento soggettivo, cioè all’intenzione del soggetto di rimanere stabilmente nel luogo prescelto, costituendo le risultanze anagrafiche e la residenza semplice indizio;

VISTO: il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 ha aumentato l’agevolazione arrivando a disporre l’esenzione totale dal pagamento dell’imposta; accrescendo, per tale via, la discriminazione economica cui il personale militare è soggetto unicamente per la sua specificità;

TENUTO CONTO: che allo stato attuale solo alcuni comuni, attraverso i propri regolamenti tributari, considerano abitazione di persona residente anche l'unità immobiliare posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, che per motivi connessi con l'incarico svolto, sono trasferiti in sede diversa da quella dove sorge l'abitazione di proprietà e sono qui costretti a dimorare con la propria famiglia fissando la propria residenza presso caserme o altra struttura abitativa temporanea; e sempre a condizione che l'immobile stesso sia l'unica abitazione di proprietà e non risulti locata;

PRESO ATTO: che dall'art. 66 della L. 342/2000, inerente le modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, si evince che, per la determinazione di aliquote d'imposta e detrazioni fiscali, non sono richieste le condizioni di residenza nel Comune dove sorge l'unità abitativa, prescindendo dal requisito della dimora abituale;

DELIBERA

1. Di chiedere al Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa di voler porre in essere tutte le azioni necessarie affinché il personale in servizio permanente del Comparto Difesa e sicurezza che per motivi di servizio risieda o sia costretto ad avere dimora abituale in altra sede rispetto a quella ove sia collocato l'unico immobile di proprietà, sia esentato dal pagamento dell'ICI su quest'ultimo.
2. Di inviare la presente delibera a stralcio verbale.

Presenti:	26
Votanti:	26
Favorevoli:	23
Contrari:	0
Astenuti:	3

La presente delibera viene approvata a maggioranza in data 19 novembre 2008.

IL SEGRETARIO
(Mar. Ca. Enrico CAMERIERE)

IL PRESIDENTE
(Gen. C.A. Domenico ROSSI)